

Titolo: Certificato di agibilità per lavoratori dello spettacolo: chiarimenti

Con il [messaggio 19 aprile 2019, n. 1612](#) l'Istituto fornisce chiarimenti in merito al **certificato di agibilità** per i **lavoratori dello spettacolo**, in seguito alle disposizioni introdotte dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Le imprese teatrali, cinematografiche e circensi, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono impiegare i **lavoratori autonomi dello spettacolo**, compresi quelli con **rapporti di collaborazione, che non siano in possesso del certificato di agibilità**.

In caso di mancato rispetto della legge le imprese sono soggette alla **sanzione amministrativa di 129 euro** per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo. Le imprese sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.

Queste le categorie di lavoratori autonomi dello spettacolo interessate:

- artisti lirici;
- attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey e animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;
- attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti e adattatori cinetelevisivi;
- organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
- direttori di scena e doppiaggio;
- direttori d'orchestra e sostituti;
- concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;
- tescicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- amministratori di formazioni artistiche;
- tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
- operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
- arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
- truccatori e parrucchieri.